

alessandro battel
geometra

Comune di
SAN MICHELE al TAGLIAMENTO

Provincia di Venezia



PERIZIA TECNICA

MARZO 2021



Il Professionista
BATTEL geom. Alessandro

BATTEL
ALESSANDRO
043

COLLEGIO GEOMETRI
EGREGIATRIABREATI
PODENONF

RELAZIONE DESCRITTIVA

PREMESSA

Il sottoscritto Alessandro geom. BATTEL, libero professionista in San Vito al Tagliamento (PN), iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pordenone alla posizione n.ro 1045, con la presente perizia risponde al mandato ricevuto dal Signor [REDACTED] - [REDACTED] - nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] - localit  [REDACTED], in qualit  della [REDACTED] e con sede in [REDACTED] in [REDACTED] - cod. fisc e partita [REDACTED]. In ottemperanza all'incarico ricevuto, ho eseguito il sopralluogo dei terreni ed i necessari accertamenti, tutto ci  premesso e con la scorta degli elaborati grafici, di tutti i documenti e le informazioni assunte si espone quanto segue.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

L'immobile risulta catastalmente identificato presso il Comune di San Michele al Tagliamento

al Catasto Terreni - C.T.

Foglio 17

Mappale n. 1048 - Deduz. A43
seminativo arborato classe 1
ha 00 are 01 ca 35 (135 mq)

reddito domenicale euro 1,53 - reddito agrario euro 0,84

Mappale n. 1050 - Deduz. A43
seminativo arborato classe 1
ha 00 are 05 ca 85 (585 mq)

reddito domenicale euro 6,58 - reddito agrario euro 3,63



Alessandro Battei

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA

Secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) i mappali ricadono in "Zona Omogenea E", costituita dalle parti di territorio comunale a destinazione agricola di cui una parte ricade nella fascia di rispetto degli elettrodotti.

CAPO I° Il sistema ambientale

Sezione IIIa Fasce di rispetto

Art. 23. Fasce di rispetto

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:
 - a) Fasce di rispetto stradali. Sono individuate all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili gi  dotate delle opere di urbanizzazione nella misura indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 cos  come modificato del D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147. All'interno dei centri abitati le fasce di rispetto stradale individuate negli elaborati di progetto di cui al primo comma, lettera g) del precedente Art. 1 definiscono la distanza minima dalla strada da rispettare negli interventi nuova costruzione.
 - b) Fasce di rispetto ferroviarie: per una profondit  di ml. 30 dai binari, ai sensi del DPR 753/1980.
 - c) Fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondit  massima di ml. 200; eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per territorio.
 - d) Fasce di rispetto dai depuratori: per una profondit  di ml 100 dagli impianti di depurazione, ai sensi della D. 4 febbraio 1977, GU 21/02/1977.
 - e) Fasce di rispetto dagli elettrodotti. Le fasce di rispetto dagli elettrodotti sono individuate in conformit  alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008 in attuazione della legge-quadro 36/2001 sull'elettrosmog e del Dpcm 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualit  per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
 - f) Fasce di rispetto dai metanodotti: per una profondit  di ml. 10 a partire dall'asse della condotta.

BATTEL
ALESSANDRO
1045
COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
PORDENONE

Alessandro Battei

- g) Fasce di servitù idraulica.
2. All'interno delle fasce di rispetto stradali di cui al comma 1 lettera a) fuori dal centro abitato sono ammessi i soli interventi consentiti dagli articoli 16 e 17 del Codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, nonché la realizzazione delle pertinenze stradali, ai sensi dell'art. 24 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e art. 60-63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). In particolare, fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, per le costruzioni ubicate nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Le distanze tra gli accessi ai fondi privati non possono essere inferiori per le strade provinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500. Nelle fasce di rispetto stradale comprese entro i centri abitati gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento, qualora ammessi dalla disciplina di zona, non devono sopravanzare rispetto all'origine del vincolo.
 3. Nelle fasce di rispetto ferroviarie si applicano le disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980.
 4. Nelle fasce di rispetto dai cimiteri di cui al comma 1 lettera c), fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al precedente Art. 21, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.
 5. Nelle aree di cui al comma 1 lettera c), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
 6. Nelle fasce di rispetto dai depuratori, non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai depuratori ed agli impianti tecnologici pubblici. È consentito l'insediamento di aree a parco o a verde pubblico o a uso pubblico, con relative opere edilizie minori relative ad accessi, percorsi e vani tecnici.
 7. Nelle fasce di rispetto degli **elettrodotti** non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata negli elaborati grafici del PI relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
 8. All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 8.05.2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115).
 9. Nelle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Tutti gli interventi all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 metri, lateralmente ai corsi d'acqua pubblici o in gestione al Consorzio di Bonifica, sono sottoposto alla valutazione del Consorzio di Bonifica competente.
 10. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
 11. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati grafici del PI hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenza normativa.
 12. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *ius aedificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione localizzati entro le fasce di rispetto, ai sensi del precedente Art. 9.

CAPO II° Zone Territoriali Omogenee

Art. 45. Disciplina delle zone agricole

1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinata all'uso agricolo e ne regola gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali e antropici del territorio in conformità agli art. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e alla disciplina del PAT vigente.
2. Il PI individua negli elaborati di progetto in scala 1:5.000 e in scala 1:2.000, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo:
 - Zone agricole;
 - Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale;
3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte, all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica; agli insediamenti abitativi rurali; alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.
4. Tutte le zone agricole sono considerate ambiti territoriali a sensibilità ambientale e paesaggistica, che comprendono il vasto sistema delle permanenze morfologiche della «Bonifica Integrale» (elementi infrastrutturali - strade, viabilità podereale e interpodereale, canali di scolo e irrigui - e manufatti edilizi) che rappresentano un quieto paesaggio agrario che placa il contrasto con la più intensa frammentazione degli spazi urbanizzati disposti lungo il CORRIDOIO V.
5. Ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio agrario devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:
 - a) la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
 - b) l'assetto viario podereale ed interpodereale: la viabilità carraia podereale ed interpodereale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
 - c) le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua;
 - d) le formazioni boscate puntuali;
 - e) le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
 - f) i grandi alberi, le alberate formali ed informali;
6. Di norma nelle zone agricole non sono ammessi movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli, fatti salvi quelli strettamente funzionali agli interventi consentiti ai sensi delle presenti norme e alle necessità

derivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie più efficienti mediante impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.

7. In tutto il territorio agricolo gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il risonamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non inferiore alla superficie delle scoline soppresse, e fino al raggiungimento della soglia minima del 5% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro, considerando 50 mq per unità arborea) considerando anche le dotazioni esistenti, secondo i parametri definiti nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* compresi nell'Allegato 2 alle NTO. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente.
8. In tutto il territorio agricolo gli interventi di ristrutturazione edilizia anche parziale; ampliamento, nuova costruzione devono assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive pari a tre volte la superficie coperta oggetto d'intervento, fino al raggiungimento della soglia minima del 5% (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro, considerando 50 mq per unità arborea) della superficie territoriale di intervento, considerando anche le dotazioni esistenti, determinate secondo le modalità previste nel Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del verde agrario compresi nell'Allegato 2 alle N.T.O. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente.
9. Le essenze arboree e arbustive di cui ai precedenti commi dovranno essere scelte di norma tra quelle previste nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale*, ovvero contenute in un piano di recupero ambientale, e messe a dimora in relazione alle Unità Morfologiche ed alle Strutture Verdi tipiche del paesaggio locale. In particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Prospetto n. 2 (Unità morfologiche), nonché nel Prospetto n. 3 (schemi tecnici di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi), compresi nell'Allegato 2 alle N.T.O.
10. La piantumazione delle essenze arboree e arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di validità del titolo edilizio, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero le aree messe a disposizione dal comune per gli interventi di trasformazione edilizia o fondiaria, localizzati in terreni con superficie maggiore di dieci ettari, e anche per la piantumazione delle essenze arboree e/o arbustive secondo una successione temporale prevista in un piano di sistemazione aziendale. In ogni caso il completamento dell'opera di piantumazione dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio del titolo autorizzativo e comunque prima del rilascio del certificato d'abitabilità/agibilità. La dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive di cui ai precedenti commi 7. e 8. dovrà essere garantita dal soggetto attuatore degli interventi mediante idonea convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel quale si impegna ad eseguire le piantumazioni prescritte e a mantenerle nel tempo.
11. Entro le zone agricole non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che dovranno essere installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni massime di mq. 1,50.
12. Entro le zone agricole sono individuate delle pertinenze scoperte da tutelare, in cui si applica la disciplina di tutela di cui al precedente Art. 19 comma 2 lettera e), pur continuando a far parte del fondo agricolo.

EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

13. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, quelli ammessi ai sensi della LR 10 agosto 2012, n. 28 - *Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario*, e s.m.i. nonché quelli di cui all'art. 8 della LR 14/2019.
14. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della LR 11/2004.
15. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo. In tal senso, l'edificazione ricadente all'interno dei corridoi ecologici, dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti, e disposte preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.).
16. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata in conformità alle seguenti prescrizioni:
 - a) tipologia edilizia: edifici di tipo isolato od a schiera costituenti nuclei di due o tre unità con forma prevalentemente a parallelepipedo;
 - b) aggregazioni: è consentita l'aggregazione di due o tre edifici purché allineati lungo un asse principale posto conformemente a quello degli edifici "storici" della zona in cui si realizza l'intervento;
 - c) coperture: obbligatoriamente a due falde o padiglione con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato; pendenze ed aggetti devono essere di tipo tradizionale: non sono consigliati aggetti di copertura sulle facciate a timpano mentre sono consentiti lungo gli altri lati. Le cornici di gronda dovranno, in ogni caso, sporgere al massimo 50 centimetri. La mantellata dovrà essere realizzata esclusivamente in coppi, le grondaie in lamiera di rame o zincata con sezione semicircolare ed i pluviali con sezione circolare;
 - d) materiali di finitura: muratura a faccia vista, intonaco con colore incorporato, a calce a fresco od a marmorino purché esclusivamente di colore tipico della zona quali rosso mattone, rosato chiaro, avorio chiaro, bianco;
 - e) forature: devono essere dimensionate in modo da risultare in armonia con quelle tradizionali e soprattutto composte al fine di rispettare i rapporti tipici tra larghezza e altezza. I serramenti dovranno essere in legno compresi gli oscuri del tipo a libro o ad anta.
Non sono consentite sia le persiane (avvolgibili) esterne sia i serramenti metallici o in materiale plastico; serramenti metallici potranno essere concessi per motivate ragioni tecniche esclusivamente su fori di dimensioni eccezionali e comunque dovranno essere o in alluminio elettrolitico nero o testa di moro od in ferro verniciato con gli stessi colori;
 - f) porticati: è consentita la realizzazione di porticati purché la profondità non superi ml. 1,80.
È vietato il tamponamento di porticati esistenti nel caso di edifici tutelati;



Off. Giur. 1045

BATTEL
ALESSANDRO
1045

COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRE LAUREATI
D

- g) terrazze: non è consentita la realizzazione di terrazze né di alcun altro genere di elementi a sbalzo (pensiline, tettoie, ecc.) ad eccezione di poggiali purché in sintonia con la tipologia dell'edificio;
 - h) recinzioni: possono essere realizzate esclusivamente con zoccolatura in muratura e rete o inferriata metallica e siepe sempreverde, in armonia con il prospetto dei fabbricati;
 - i) altezza massima: ml. 8,50;
 - j) distanza dalle strade: nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992). La distanza minima dalla viabilità vicinale, interpodereale o comunque gravata di servitù di pubblico transito è di ml. 10,00;
 - k) distanza dai confini: non inferiore a ml. 5,00;
 - l) distanza tra i fabbricati: non inferiore a ml. 10,00;
 - m) raggio minimo: ml. 6,00
 - n) distanza minima dai corsi d'acqua pubblici: ml. 10,00 salvo deroga delle competenti Autorità. Per quanto concerne la distanza minima delle recinzioni, occorre attenersi a quanto disposto dall'art. 96 del R.D. 523/1904.
17. La costruzione di nuove strutture agricolo-produttive, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere in conformità alle seguenti prescrizioni:
- a) tipologia e materiali: se realizzati in modo da far corpo unico con la parte residenziale essi devono essere realizzati con le medesime prescrizioni tipologiche della parte residenziale. È previsto l'uso di materiali diversi esclusivamente per i fabbricati da adibire alla gestione aziendale quali allevamenti zootecnici e depositi di macchinari e scorte, purché non facciano corpo unico con la residenza e comunque essi dovranno armoniosamente adattarsi alle caratteristiche dei fabbricati esistenti. In ogni caso sono prescritti per i tetti i colori tipici della zona circostante.
 - b) altezza massima: ml. 8,50;
 - c) distanza dalle strade: nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992). La distanza minima dalla viabilità vicinale, interpodereale o comunque gravata di servitù di pubblico transito è di ml. 10,00;
 - d) distanza dai confini: non inferiore a ml. 5,00;
 - e) distanza tra i fabbricati: non inferiore a ml. 10,00;
 - f) distanza minima dai corsi d'acqua pubblici: ml. 10,00.
18. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast e delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE [...]

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI [...]

MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLI ANIMALI [...]

BOX E DI RECINZIONI PER IL RICOVERO DI EQUIDI

1. È consentita la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. I recinti per la movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili e conformi alle caratteristiche tecnico-costruttive ed ai limiti temporali di utilizzo stabiliti dall'Allegato A alla DGR 30 dicembre 2019 n. 2024. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

I terreni oggetto della presente stima, sono ad uso agricolo e nello specifico ad uso "seminativo arborato". Allo stato attuale risultano incolti e ad uso deposito di materia ed attrezzature di vario genere.

I lotti sono entrambi fondi interclusi per cui non esiste accesso dalla pubblica via. A seguito di una ricerca non risultano presenti agli atti servitù trascritte.

INDAGINI DI MERCATO

Banca dati dei Valori Agricoli Medi (VAM)
 Agenzia delle Entrate - ufficio del territorio di Venezia
 Annualità 2020

seminativo arborato
 euro/ha 66.000,00 (euro/mq 6,60)

VALUTAZIONI

Mappale 1048 mq. 135
 Mappale 1050 mq. 585
 Totale mq. 720 x euro 6,60 al mq

= euro 4.752,00



Per quanto sopra esposto e adottando il metodo comparativo, confrontando i terreni in esame con altri nella zona in condizioni e caratteristiche pressoché analoghe oggetto di recenti libere contrattazioni di compravendita e lo stato in cui si trova, si giudica il valore commerciale arrotondato per eccesso dei due terreni pari ad euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00).

San Vito al Tagliamento 23 marzo 2021

**Il Professionista
BATTEL geom. Alessandro**

Alessandro
BATTEL
ALESSANDRO
1955
COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
PORDENONE

